



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di accettabilità del rischio sanitario ambientale

ONOREVOLI SENATORI. – La normativa tecnica vigente considera «non contaminato» un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione «soglia di contaminazione» (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione «soglia di rischio» (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica. È invece potenzialmente contaminato un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori alla soglia di contaminazione, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni della soglia di rischio. Queste ultime consistono nei livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della specifica procedura di analisi di rischio specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla Parte IV del cosiddetto «codice ambientale» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. Tra gli allegati alla Parte IV del codice ambientale, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il primo definisce i criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, il secondo i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati, il terzo i criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza

(d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili, il quarto i criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate ed il quinto i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare. Il citato decreto correttivo n. 4 del 2008 è intervenuto proprio sulle soglie di rischio, cancerogeno e non cancerogeno. Attraverso questa impostazione, in alcuni casi si sono ridotte le possibilità di intervento delle istituzioni preposte alla tutela sanitaria ed ambientale in presenza di attività che formalmente non determinano un superamento dei livelli di contaminazione ritenuti «accettabili». Il presente disegno di legge è volto a chiarire, attraverso l'aggiunta di uno specifico comma all'articolo 244 del codice ambientale (recante disposizioni in materia di poteri di ordinanza) e di un analogo richiamo nello specifico allegato tecnico, che le autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della incolumità pubblica possono in ogni caso, con provvedimento motivato, sospendere le attività suscettibili di arrecare un rischio sanitario ambientale anche qualora non risultino superati i livelli di contaminazione residua considerati accettabili. La sospensione può essere disposta allo scopo di prevenire pericoli che minacciano la salute o la pubblica incolumità e consentire una valutazione immediata degli opportuni interventi di messa in sicurezza o di bonifica, ai sensi del medesimo codice ambientale. Ciò allo scopo di consentire in tutti i casi, con le dovute cautele formali (obbligo di motivazione e temporaneità della sospensione), interventi cautelativi in presenza di particolari circostanze suscettibili di determi-

nare forte preoccupazione in ordine a matrici ambientali a rischio.

Viene inoltre abrogato un comma dell'articolo 264 del codice ambientale con cui si autorizzava la modifica degli allegati alla

parte quarta del testo unico con semplice decreto ministeriale, allo scopo di ripristinare un corretto rapporto tra fonti normative. Se ne auspica, pertanto, un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 244, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della incolumità pubblica possono in ogni caso, con provvedimento motivato, ordinare la temporanea cessazione delle attività suscettibili di arrecare un rischio sanitario ambientale anche qualora non risultino superati i livelli di contaminazione residua considerati accettabili sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 alla presente Parte. La sospensione è disposta allo scopo di prevenire pericoli che minacciano la salute o la pubblica incolumità e di consentire una valutazione immediata degli opportuni interventi di messa in sicurezza o di bonifica, ai sensi del presente decreto»;

b) all'articolo 264, e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'Allegato 1 alla Parte quarta, alla voce «Premessa», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della incolumità pubblica possono in ogni caso, con provvedimento motivato, ordinare la temporanea cessazione delle attività suscettibili di arrecare un rischio sanitario ambientale, anche qualora non risultino superati i livelli di contaminazione residua accettabili, ai sensi dell'articolo 244, comma 4-bis, del presente decreto».

